



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROMANO	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRACCIALE	PAOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SCHILARDI	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2514/09 depositato il 12/10/2009
- avverso la sentenza n. 257/8/08 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
CASCIARO AVV. CARLO

Atti impugnati:

- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 04/01/2005 IRAP 1999
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 04/01/2005 IRAP 2000
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 04/01/2005 IRAP 2001
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 04/01/2005 IRAP 2002
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 04/01/2005 IRAP 2003
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° DEL 04/01/2005 IRAP 2004

SEZIONE

N° 24

REG. GENERALE

N° 2514/09

UDIENZA DEL

19/11/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

322/24/13

PROMUNCIATA IL:


19/11/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03/12/2013

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Roberto Taurino

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di appello proposto in data 28.09.2009 il dott. [redacted] impugnava la sentenza in epigrafe specificata emessa dalla CTP di Lecce Sez. 8 con cui veniva rigettato il ricorso presentato avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito di presentazione di istanza di rimborso ai fini IRAP per gli anni dal 1999 al 2004. Con tale ricorso il contribuente chiedeva che fosse accertata la non assoggettabilità a tale tributo dei compensi rivenienti dalla sua attività professionale, in quanto riteneva non sussistere nel suo caso alcuna autonoma organizzazione né un potere organizzativo autonomo, trattandosi di attività di medico di base.

L'ufficio contro deduceva al ricorso chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata l'inammissibilità della richiesta di rimborso per i versamenti effettuati sino al 13.01.2005, in quanto tale istanza era stata prodotta oltre i 48 mesi dalla data del versamento, in violazione dell'art. 38 del DPR 602/73.

La CTP di Lecce, con la sentenza in epigrafe citata, ha rigettato il ricorso, compensando le spese: avverso tale decisione, il contribuente propone atto d'appello ampiamente motivato in cui sostiene che "La sentenza di primo grado è erronea in quanto apoditticamente e mancando di recepire gli orientamenti della Suprema Corte, ritiene che avere uno studio dove ricevere i pazienti, dove vi sono servizi igienici e dove si ha un telefono per ricevere le chiamate dell'utenza, siano elementi tali da configurare l'esistenza di una autonoma organizzazione".

Costituendosi in questo grado del giudizio l'Agenzia delle Entrate eccepisce l'inammissibilità della richiesta di rimborso in relazione ai versamenti effettuati sino al 13.01.2005.

Evidenzia nel merito poi l'assoluta infondatezza della prospettata tesi difensiva ed, al contempo, l'assoluta incensurabilità della decisione oggetto della presente impugnativa.

Questa Commissione osserva che all'udienza del 19/11/2013 la difesa di parte ha riconosciuto che l'istanza di rimborso deve ritenersi limitata ai cinque anni precedenti la presentazione del ricorso, conseguentemente il tema decidendum è limitato a detto periodo temporale.

In relazione a detto periodo l'appello è fondato.

La Suprema Corte in recenti sentenze ha avuto modo di specificare, proprio per l'attività del medico convenzionato, che non vi è il presupposto impositivo dell'IRAP in tutte quelle situazioni nelle quali non vi è la presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva che si aggiunge alla attività del medico. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha chiarito che l'uso di beni strumentali cedenti il minimo indispensabile per esercitare l'attività deve essere valutato secondo la regola dell'id quod plerumque accidit e che un computer, un'autovettura, le minime attrezzature per lo studio, ovvero la stessa disponibilità di un luogo dove ricevere i pazienti, non sono elementi tali da poter essere considerati organizzazione autonoma né da corroborare l'esistenza del presupposto impositivo del tributo. Sul punto in argomento, proprio con riferimento ad un professionista proprietario degli arredi dello studio, di un'auto, di un telefono, di un computer, è intervenuta la sentenza n. 3672/07 della Suprema Corte.

SEZIONE

N° 8

REG. GENERALE

N 4678 05

2

La stessa Suprema Corte, Sezione V, con la sentenza n. 23068 del 09.09.08, conferma che per potersi parlare di autonoma organizzazione, occorrono due presupposti di cui deve essere verificata la sussistenza congiunta: a) che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione. Orbene, nel caso di specie, si è ampiamente dedotto (e ciò è incontestato e incontestabile) che il ricorrente non è propriamente libero nell'organizzare la propria attività ma, viceversa, è soggetto a tutti i parametri organizzativi e di servizio che gli vengono imposti dalla ASL (dal numero di pazienti, alla sede dello studio, al costo della prestazione, agli orari per la prestazione, ecc). Mancano, pertanto, i presupposti per l'applicazione del tributo.

Nel caso di specie vi è prevalenza dell'intuitus personae rispetto alla potenzialità produttiva espressa nell'organizzazione ed il ricorrente svolge la sua attività sotto il coordinamento ed il controllo dalla ASL che predetermina tutti gli aspetti della sua attività. Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione in primo grado da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Questo collegio, in sintonia con la sentenza della Suprema Corte n.22020/2013, recentemente intervenuta, ritiene che l'automatica sottoposizione ad Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l'IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) "tassa sui redditi di lavoro autonomo". Vi sono, a giudizio del collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti).

In particolare, la sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assuma un dipendente anche quando tale dipendente non determini un qualche significativo aumento del reddito e quindi manchi – secondo la tesi qui accolta – il presupposto giuridico dell'IRAP, costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l'assunzione di dipendenti.

Alla luce delle susposte considerazioni l'appello va accolto e, tenuto conto della particolarità della questione, si ritiene di disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione accoglie l'appello. Spese compensate.
Lecce, 19/11/2013

IL RELATORE
Dott.ssa Paola BRACCIALE

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni ROMANO

